

Polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale del Medico Con Visite, Attività Invasiva e Senza Attività Chirurgica

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Accredited Insurance (Europe) Limited
Prodotto: "Area Medica"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale del Medico e Paramedico, per i danni cagionati a terzi involontariamente causati nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinare garanzie opzionali (estensioni) soggette corresponsione di un premio aggiuntivo.



CHE COSA È ASSICURATO?

La polizza prevede una garanzia base R.C. professionale, che è prestata per l'esercizio dell'attività di Medico e Sanitario Non Medico svolta dall'assicurato nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e delle specifiche abilitazioni e/o autorizzazioni richieste per l'esercizio di ogni attività assicurata, per le perdite patrimoniali cagionate colposamente a terzi, compresi i clienti.

Si intende coperta l'attività sanitaria comprensiva di visite, attività invasivi e senza interventi chirurgici.

L'assicurazione R.C.P. Area Medica è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione. Pertanto, la garanzia considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista assicurato.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da, connessi o conseguenti a:

- ✓ Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'Attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza;
- ✓ Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell'impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'Attività professionale svolta dall'Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di Struttura Sanitaria, tiene indenne l'Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla Struttura Sanitaria o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi;
- ✓ eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222;
- ✓ Primo Soccorso;
- ✓ Continuità Assistenziale, Telemedicina e Volontariato
- ✓ Medico In Sostituzione - Concernente la sola attività di Medico Di Base;
- ✓ Medicina non convenzionale e vaccinazione;

- ✓ Sonde e Cateteri;
- ✓ Apparecchiature e Strumenti;
- ✓ D.lgs. n. 81/2008;
- ✓ Tutoring e Docenza
- ✓ Perizie e Consulenze Tecniche;
- ✓ Fatto dei Dipendenti e Collaboratori;
- ✓ Responsabilità Solidale;
- ✓ Tutela dei Dati Personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003);
- ✓ Diffamazione e Danni all'Immagine;
- ✓ Violazione di Copyright;

Per l'elenco completo delle garanzie di base si rinvia alle condizioni di polizza.

La garanzia base può essere integrata dalle estensioni a pattuizione espressa valide solo dietro corresponsione di Premio aggiuntivo e/o richiamate nel Modulo di Polizza, come:

- ✓ Medicina del Servizio di Emergenza Sanitaria;
- ✓ Direttore Sanitario;
- ✓ R.C. della Conduzione dello Studio.

Per l'elenco completo delle garanzie a pattuizione espressa si rinvia alle condizioni di polizza.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del contraente o assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo "Esclusioni". Ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa (opzionali).

Di seguito, a titolo esemplificativo ma non limitativo, si riportano alcune delle principali esclusioni dalla Polizza R.C.P. Area Medica

L'assicurazione non opera:

- ✗ per attività professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta;
- ✗ per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza.
- ✗ per, qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella polizza.
- ✗ per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della

- decorrenza della polizza. Qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso denunciata su un'altra polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione.
- x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo delle Esclusioni;
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto/uso di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
 - x per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque assicurato o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte salvo quanto disposto all'Articolo delle Esclusioni.
 - x per le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare; b. qualsiasi atto terroristico; c. eventi eccezionali o causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali.
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da: a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a danni derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato, ma dalle perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
 - x per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall'Articolo sui Limiti Territoriali, ossia gli Stati Uniti d'America e i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada;
 - x per le per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue: disponibilità di fondi; proprietà immobiliari o personali; beni e/o merci; qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti all'esercizio di attività diverse da quelle aventi carattere medico, diagnostico e terapeutico. Sono in particolare escluse le attività aventi carattere amministrativo, organizzativo (Direttore Sanitario, Dirigente di secondo livello, Primario, nonché qualsiasi funzione apicale svolta in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private), e le relative Richieste di Risarcimento.
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Attività Chirurgiche, Attività di Medicina e Chirurgia Estetica.
 - x per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente causata da pandemia così come designata, o trattata, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.

Per legge, non sono considerati Terzi e non sono coperti dalla assicurazione:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine con lui stabilmente convivente;
- b. nel caso in cui l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, gli amministratori, il socio associato o contitolare, il dipendente o collaboratore, le ditte di cui l'assicurato sia titolare o contitolare e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al precedente punto dei costi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

In polizza sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti per le singole garanzie. Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo.

DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione base R.C. Professionale vale per qualsiasi Richiesta di Risarcimento promossa contro l'assicurato nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

CHE OBBLIGHI HO?

Il contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio di polizza (o la prima rata di premio) deve essere pagato al rilascio della polizza ed è comprensivo di imposte. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite. Il pagamento del premio può essere effettuato tramite assegno bancario, postale o circolare, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale e contante nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha durata annuale a decorrere dalla data indicata in polizza.
La copertura opera dalla data di pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto cessa alla scadenza ma nel caso fosse stato accordato il rinnovo automatico il contraente deve dare disdetta mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale del Medico Con Visite e Attività Invasiva - Senza Attività Chirurgica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivoDanni)

Compagnia: Accredited Insurance (Europe) Limited

Prodotto: Area Medica

DIP Aggiuntivo aggiornato ad Aprile 2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Accredited Insurance (Europe) Limited con sede secondaria in Italia in via della Moscova, 3 20121 Milano, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 97905330151, REA: MI-2593933, P.IVA: 11311380965. Sede legale in 3rd Floor, Development House, St Anne Street, Floriana FRN 9010, Malta. In Italia opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice impresa D974R al n. I.00171. Recapiti della Società:

Accredited Insurance (Europe) Limited

via della Moscova, 3
20121 Milano

e-mail: aiel.enquiries@accredited-eu.com

Sito Internet: <http://www.accredited-eu.com/>

Pec: accreditedinsurance-eu@legalmail.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Capitale Sociale: £ 42,875,000

Sintesi finanziaria al 31 dicembre 2019 secondo gli IFRS:

Totale Attività £ 1,451,664,000

Cassa e investimenti: cash £ 37,830,000, investments £ 247,951,000

Riserve lorde £ 856,905,000

Riserve nette £ 112,936,000

Attività nette £ 89,153,000

Immobilizzazioni materiali nette 82,346,000 (i.e. total equity less intangible assets same as quoted in FY19)

Solvibilità II al 31 dicembre 2019: Fondi propri disponibili £ 101,581,000

Requisito patrimoniale di solvibilità £ 69,670,000

Coefficiente di solvibilità disponibile 146%

Al contratto si applica la legge italiana.



COSA È ASSICURATO?

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro Danni, derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, involontariamente cagionati a Terzi, dei quali sia tenuto a rispondere, anche per l'ipotesi di Colpa Grave, (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento notificata da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e denunciate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nell'espletamento dell'attività (professione) di Medico, comprese le visite, l'attività invasiva ed esclusa l'attività chirurgica.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

****OPZIONI NON PREVISTE****

OPZIONI A RICHIESTA - CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO OVE PREVISTO

Medico Frequentatore

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Assicurazione e a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo delle Esclusioni Danni e Perdite Patrimoniale, la copertura della presente Polizza si intende operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Danni Materiali e per Perdite Patrimoniale causati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività di "Frequentatore". Le garanzie si intenderanno operanti esclusivamente per l'attività di studio e ricerca (didattico-teorica) svolta all'interno del Reparto della Struttura Sanitaria Pubblica indicato nella Polizza, esclusa quindi qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da Danni Patrimoniali e/o Corporali. Dalla garanzia si intendono escluse tutte le attività diagnostiche e terapeutiche eventualmente svolte nei confronti dei pazienti della struttura pubblica, in quanto incompatibili con l'attività dichiarata. Si intende altresì esclusa qualunque attività libero-professionale svolta dall'Assicurato. La garanzia comprende solo i Danni Materiali alle attrezzature di proprietà della Struttura Pubblica, presenti all'interno del Reparto in cui viene svolta la "frequenza".

Medicina del Servizio di Emergenza Sanitaria

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Assicurazione la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Danni Corporali e Materiali causati dall'Assicurato per l'attività di medico del servizio di emergenza sanitaria, così come normato da ACN a sensi dell'art. 8 D.lgs. n° 502/92, modificato da D.lgs. n° 517/93 e n° 229/99, quali:

- interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero con mezzo attrezzato (ambulanza -elisoccorso) secondo le norme vigenti in materia, trasferimenti compresi;
- attività assistenziali ed organizzative in occasioni di grandi emergenze;
- attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza, nonché di coordinamento interno ed esterno al servizio, escluse le perdite patrimoniali;
- attività di primo intervento dei presidi territoriali delle aziende sanitarie e di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'azienda stessa;
- punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali;
- interventi di assistenza e soccorso avanzato sui suddetti mezzi

Danni alle attrezzature di laboratorio

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Danni Materiali causati dall'Assicurato alle attrezzature presenti negli ambienti della Struttura Sanitaria Pubblica nello svolgimento della propria attività; si precisa che, in caso di svolgimento di attività "intra-moenia", la garanzia è operante solo per il periodo di tempo in cui svolge tale attività.

Restano esclusi dalla garanzia i danni da furto, smarrimento e/o incendio.

Direttore Sanitario	Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Assicurazione e parziale deroga degli Articoli 19.29 e 19.31 delle Esclusioni, la copertura della presente Polizza si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Danni Corporali e Perdite Patrimoniali causati involontariamente dall'Assicurato a terzi in relazione alla sua funzione di Direttore Sanitario, Dirigente di secondo livello, Primario.
Commissario di Gara	La copertura della presente Polizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 19.29 delle Esclusioni, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Perdite Patrimoniali causati dall'Assicurato dovuti a violazioni commesse dall'Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell'espletamento dell'attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all'amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall'Assicurato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative.
Componente Organismo di Mediazione	La copertura della presente Polizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 19.29 delle Esclusioni, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per Perdite Patrimoniali causati dall'Assicurato dovuti a violazioni commesse dall'Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell'espletamento dell'attività accessoria di responsabile o di componente di Organismi di Mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel caso di rivalsa esperita dall'assicuratore dell'Organismo di Mediazione. Qualora, per il medesimo Rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata dall'Organismo di Mediazione, la presente copertura si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
R.C. della Conduzione dello Studio	La garanzia opera per le responsabilità dell'assicurato per Danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata in polizza. La garanzia è operante anche quando detti Danni siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.
Spese Ripristino Reputazione	L'Assicuratore rimborserà le Spese, approvate con un preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, e relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento	Se l'Attività Professionale dell'Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'Attività Professionale già svolta in precedenza dall'Assicurato resterà coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di cessazione dell'Attività Professionale per i fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il Periodo di retroattività della copertura assicurativa. Tale periodo decennale di ultrattività della polizza è esteso anche agli eredi dell'Assicurato



COSA NON È ASSICURATO?

Rischi Esclusi

L'assicurazione non opera:

- ! per Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta;
- ! per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che era conosciuta dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza o qualsiasi Circostanza, che avrebbe potuto dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'assicurato prima della decorrenza della presente polizza. Inoltre, per qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella polizza;
- ! per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della polizza;
- ! per qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso fatta su un'altra Polizza della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
- ! a favore di un assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi, la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'assicurato. La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell'esercizio professionale;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto/uso di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a responsabilità legale derivante da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva; sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose;
- ! per qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque Assicurato;
- ! per le Perdite, Danni, costi o esborsi derivanti da:
 - ! guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare;
 - ! qualsiasi atto terroristico;
 - ! eventi eccezionali o causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali;
- ! per Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti, a pandemia
- ! per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a:
 - ! errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
 - ! omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- ! finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;


Rischi Esclusi

- ! per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
- ! per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell'assicurato;
- ! se l'assicurato è persona giuridica:
- ! per Richieste di Risarcimento avanzate da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta;
- ! per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Danni derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato, ma dalle perdite ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto);
- ! per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447):
- ! per Richieste di Risarcimento derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo R.C. della Conduzione dello Studio, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto);
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a:
- ! Guasto meccanico;
- ! Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out;
- ! Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
- ! Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
- ! Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario; a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Errore Professionale commesso da un assicurato;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all'Articolo Violazione di Copyright;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di Attività Professionali;
- ! per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall'Articolo Limiti Territoriali;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'assicurato;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche;
- ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'assicurato in relazione a quanto segue:
- ! Disponibilità di fondi; Proprietà immobiliari o personali; Beni e/o merci;

Rischi Esclusi

- Qualsiasi forma di investimento;
- ! per le Richieste di Risarcimento collegate a Spese Ripristino Reputazione se la garanzia non è stata richiesta;
 - ! per Perdite Patrimoniali così come definite in Polizza, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato di svolgere l'Attività di Medicina Legale e Medicina del Lavoro. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativa;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Danni cagionati dall'Assicurato a seguito di condotta significativamente diversa rispetto a quanto previsto e descritto dalle Linee Guida e delle Buone Pratiche Clinico - Assistenziali, così come individuate dall'Istituto Superiore di Sanità;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti all'esercizio di attività diverse da quelle aventi carattere medico, diagnostico e terapeutico. Sono in particolare escluse le attività aventi carattere amministrativo, organizzativo (Direttore Sanitario, Dirigente di secondo livello, Primario, nonché qualsiasi funzione apicale svolta in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private), e le relative Richieste di Risarcimento;
 - ! per le Richieste di Risarcimento connesse a Perdite Patrimoniali causate da, connesse o conseguenti alla mancata ottemperanza di quanto previsto dal Titolo Terzo, capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a violazione dell'obbligo del segreto professionale, ingiuria o diffamazione;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ai Danni causati a cose mobili e immobili che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Attività Chirurgiche, Attività di Medicina e Chirurgia Estetica.
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
 - ! per le Richieste di Risarcimento che siano riconducibili ad infezione da Aids ed Epatite;
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente causata da pandemia così come designata, o trattata, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività di sperimentazione, modifica, acquisizione, preparazione, lavorazione, trattamento, distribuzione, magazzinaggio o applicazione o qualsiasi utilizzazione di materiali di qualunque tipo interamente o parzialmente derivati dal corpo umano (a titolo esemplificativo ma non limitativo: tessuti, cellule, organi, sangue, urine, escrezioni e secrezioni) e ogni derivato o prodotto biosintetico. Questa esclusione non si applica alla copertura degli ospedali e della responsabilità civile professionale di medici ed altro personale sanitario a meno che i suddetti medici e personale sanitario siano specializzati esclusivamente nelle sopra menzionate aree ed attività; questa esclusione non sarà in alcun caso applicabile al personale specializzato che svolga attività in laboratori di biologia, medicina e analisi, nonché in strutture specializzate in patologia clinica (biologi, medici/sanitari non medici specializzati in analisi di laboratorio o patologia clinica);
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in qualunque forma e senza alcuna limitazione compresa ma non limitata alla Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) o alla nuova variante della malattia Creutzfeld-Jacob (vCJD);
 - ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a

<p>Rischi Esclusi</p>	<p>prodotti geneticamente modificati (OGM);</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla pratica della fecondazione o procreazione assistita, nonché alla diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti allo stato di gravidanza o alla permanenza dello stato di gravidanza derivante dall'errata pratica di attività sanitarie aventi finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza; si intendono invece compresi i Danni cagionati alle pazienti in occasione delle suddette attività sanitarie; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a danni direttamente o indirettamente generati in tutto o in parte da campi elettromagnetici e/o radiazioni elettromagnetiche; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), salvo quanto previsto dall'estensione di copertura acquistabile separatamente secondo l'Articolo 18.5 (Commissario di Gara), e relativi all'incarico di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'estensione di copertura acquistabile separatamente secondo l'Articolo 18.6 (Componente Organismo di Mediazione); ! gli Assicuratori non saranno in nessun caso obbligati a fornire copertura né a pagare alcun reclamo o fornire alcun beneficio ai sensi delle presenti condizioni di polizza, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale beneficio esponga gli Assicuratori a qualsiasi sanzione divieto o restrizione ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America; ! per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a Danni per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla Struttura Sanitaria con la stipula di un'assicurazione specificatamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi all'uopo deliberati, sia in caso di mancato assolvimento di tale obbligo sia in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o da tali fondi.
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	
<p>Medico Frequentatore</p>	<p>Tale garanzia è prestata con il Sotto Limite di indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila), e per ogni Richiesta di Risarcimento verrà applicato uno Scoperto del 10% (dieci per cento), con il minimo di € 500 (cinquecento)</p>
<p>Danni alle attrezzature di laboratorio</p>	<p>Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di indennizzo per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), e per ogni Richiesta di risarcimento verrà applicato uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500 (cinquecento/00).</p>
<p>Direttore Sanitario</p>	<p>Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'Assicurato come da Articolo delle Esclusioni Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende. Tale garanzia è prestata con il Sotto Limite di indennizzo pari ad € 200.000,00 (duecentomila).</p>
<p>Commissario di Gara</p>	<p>Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'Assicurato come da Articolo delle Esclusioni Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende.</p>

Componente Organismo di Mediazione	In ogni caso la garanzia non opera qualora l'attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate. Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di indennizzo per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000,00 con l'applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
R.C. della Conduzione dello Studio	Tale garanzia è prestata con un sotto il limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, ferma l'applicazione di una Franchigia fissa pari ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni Richiesta di Risarcimento.
Spese per il Ripristino della Reputazione	La presente garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della Franchigia fissa pari ad Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni Richiesta di Risarcimento.
Medico in Sostituzione	La garanzia è prestata con il Sotto Limite di Indennizzo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione indicato nella Polizza, da considerarsi comunque unico anche nel caso di corresponsabilità di Assicurato e sostituto.
D.lgs. n. 81/2008	Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'Assicurato come da Articolo delle Esclusioni Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe – ammende.
Perizie e Consulenze Tecniche	Per le eventuali richieste di natura patrimoniale tale garanzia viene prestata con un Sotto Limite di Indennizzo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni Richiesta di Risarcimento e per Periodo di Assicurazione, con uno Scoperto del 10% (dieci percento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Tutela dei Dati Personali Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003).	Tale garanzia è prestata con Sotto Limite di Indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in polizza.
Violazione di Copyright.	Tale garanzia è prestata con un Sotto Limite di Indennizzo globale di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Denuncia di sinistro: l'assicurato deve denunciare il sinistro all'assicuratore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto e deve contenere tutte le informazioni utili ed i documenti in suo possesso nonché ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro.	
L'assicurato deve trasmettere all'assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal giorno del ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili alla gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico- giuridiche	
Assistenza diretta: Non prevista	
Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Valutato il danno, concordato il risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, l'assicuratore provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	<p>Il pagamento del premio - che è comprensivo di imposte nella misura del 22,25% - può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006):</p> <ul style="list-style-type: none"> · assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'Intermediario; · ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario l'assicuratore o l'intermediario in qualità di agente dell'assicuratore; · contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. <p>Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. È ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%</p>
Rimborso	In caso di recesso da parte dell'assicuratore, lo stesso restituirà all'assicurato la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



QUANDO COMUNCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione.	Per i soli contratti Danni stipulati a distanza, l'assicurato può recedere entro 14 giorni dalla data di perfezionamento della Polizza e la compagnia assicurativa restituirà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Risoluzione	<p>Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal pagamento del Premio da parte dell'Assicurato o dal rifiuto di pagamento di un indennizzo da parte dell'Assicuratore, il solo Assicurato la facoltà di recedere dalla presente Polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni.</p> <p>Entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al Periodo di Assicurazione non corso.</p>



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

È una copertura di responsabilità Civile Professionale rivolta agli Esercenti la Professione Medica Con Visite e Attività Invasiva - Senza Attività Chirurgica



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Costi di intermediazione: Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media una provvigione del 26% del premio imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa Assicuratrice	Accredited Insurance (Europe) Limited via della Moscova, 3 - 20121 Milano E-mail: aiel.enquiries@accredited-eu.com Sito Internet: http://www.accredited-eu.com/ Pec: accreditedinsurance-eu@legalmail.it
All'IVASS	Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno, decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Servizi Tutela degli Utenti via del Quirinale 21 00187 Roma Italia Tel.: 800 486661 (dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link http://www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità esperibile interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Attraverso richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la definizione di controversie transnazionali, i reclami inviati all'IVASS possono essere direttamente inviati al relativo organismo estero di risoluzione delle controversie, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



WeBind

POLIZZA

Responsabilità Civile Professionale

MEDICO

CON VISITE e ATTIVITÀ INVASIVA

senza Attività Chirurgica

In regime di assicurazione "Claims Made"

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello CondPoIRCPAreaMedicaCon - Edizione 04-2024

*Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari
per contratti semplici e chiari*

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Le **Parti** convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

IMPORTANTE: le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale

Claims Made: l'**Assicurazione** è prestata nella forma "**CLAIMS MADE**", ossia a coprire le **Richieste di Risarcimento** notificate per la prima volta contro l'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione** e da lui denunciate all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti verificatisi a partire dalla data di **Retroattività** convenuta. Terminato il **Periodo di Assicurazione**, cessano gli obblighi dell'**Assicuratore** e nessuna denuncia potrà essere accolta fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 della **Legge** e dall'Articolo 5 del **Decreto** in relazione al periodo di ultrattività della copertura assicurativa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, in qualità di **Professionista Medico o Professionista Sanitario Non medico** o Studio Associato, come riportato nella **Scheda di Polizza**.

L'inserimento di uno o più soggetti nella posizione di **Assicurato** costituisce aggravamento del rischio da comunicare all'**Assicuratore** qualora non sia soggetto subentrante.

La garanzia è prestata nel limite del **Massimale** convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità.

Assicurazione: il contratto a mezzo del quale un soggetto (**Assicurato**) trasferisce ad un altro soggetto (**Assicuratore**) un rischio al quale egli è esposto.

Assicuratore: la società assicuratrice (*Accredited Insurance (Europe) Limited*) esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa autorizzata.

Attività Chirurgica: attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura profonda del tessuto per fini terapeutici. Sono comprese tutte le operazioni mediche svolte facendo ricorso alla sala operatoria e/o per le quali sia necessario ricorrere all'anestesia sia totale che spinale.

Attività Invasiva / Interventi Invasivi: si considerano attività invasiva diagnostica e terapeutica gli atti medici praticati senza accesso a sala operatoria o emodinamica e/o senza ricorso ad anestesia totale o spinale mediante l'utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione di tessuti per introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo.

Attività Professionale: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a **Terzi**, propri dell'attività dell'**Assicurato** e definiti nel **Modulo di Proposta** compilato dall'**Assicurato**, nel materiale ad esso incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'**Assicurato** prima della decorrenza della **Polizza**.

Atto Illecito: qualsiasi atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni (errore professionale) compiuti dall'**Assicurato** o da uno dei suoi **Dipendenti/Collaboratori** (con esclusione, pertanto, degli atti dolosi o fraudolenti); qualsiasi atto doloso o fraudolento che provochi una **Perdita Patrimoniale a Terzi** compiuto dai **Dipendenti/Collaboratori** dell'**Assicurato**. Non rientra nella definizione di **Atto illecito**, la condotta dolosa commissiva e/o omissiva anche nella sua forma "eventuale" tenuta dall'**Assicurato**. Tale condotta è sempre esclusa dalla garanzia.

Atto Terroristico: a titolo esemplificativo ma non limitativo: l'uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Circostanza: indica uno degli eventi qui di seguito riportati, sebbene elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. una comunicazione formale contenente l'intenzione di promuovere una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti dell'**Assicurato**;
- b. qualsiasi critica o contestazione scritta, giustificata o meno, relativa alla prestazione dell'**Assicurato** che potrebbe dar luogo a **Perdite Patrimoniali** o danni ad un **Terzo**;
- c. qualsiasi critica o contestazione scritta, relativa a o derivante dall'attività prestata da una persona per la quale l'**Assicurato** è responsabile, e che potrebbe ragionevolmente dar luogo a **Perdite Patrimoniali** o **Danni** ad un **Terzo**;
- d. qualsiasi fatto e/o situazione e/o condizione che potrebbe dare luogo ad una richiesta risarcitoria.

Chirurgia Minore: attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto per fini terapeutici in anestesia locale.

Contraente: la persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in polizza che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagarne il premio.

Codice Civile: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.

Costi di Difesa: si intendono le spese giudiziali, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'**Assicurato** per resistere all'azione promossa contro di lui connessa a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** (spese di resistenza). Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell'**Assicurato** soccombente con la sentenza (spese di soccombenza). I **Costi di Difesa** sono limitati al 25% dei **Limiti di Indennizzo** indicati in **Polizza** e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti **Costi di Difesa** non sono soggetti all'applicazione di alcuna **Franchigia / Scoperto**.

Danno (Corporale e Materiale): il pregiudizio economico conseguente a:

- a. danno corporale: lesione all'integrità fisica, morte o malattia;
- b. danno materiale: distruzione, perdita, deterioramento di cose (sia soggetti materiali, sia animali);

Decreto: il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy numero 232 del 15 dicembre 2023.

Dipendente/Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell'**Assicurato** in qualità di dipendente, con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero in qualità di praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, collaboratore, consulente, corrispondente italiano od estero, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, anche in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei svolti in favore dell'**Assicurato** nell'esercizio dell'**Attività Professionale** dichiarata e di cui l'**Assicurato** debba rispondere.

Esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria.

Esercente attività libero professionale: attività svolta dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura dall'interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto.

Franchigia / Scoperto: la parte di ogni **Richiesta di Risarcimento** (sia essa espressa in cifra fissa o percentuale), indicata in **Polizza** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Heca S.r.l.: Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di *Accredited Insurance (Europe) Limited*, con sede in Ortona (Chieti), Via Roma, 42/b, 66026, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari IVASS, sezione A n. A000394782.

Indennizzo: la somma dovuta dall'**Assicuratore** in caso di sinistro.

Legge: la legge 8 marzo 2017, n. 24.

Limite di Indennizzo / Massimale: l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'**Assicuratore** per ciascuna **Perdita Patrimoniale** ed in aggregato per ciascun **Periodo di Assicurazione** compreso l'eventuale **Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento**. A tale importo, vanno aggiunti i **Costi di Difesa** come indicato nelle definizioni che precedono.

Qualora nella presente **Polizza** sia prevista per una voce un "**Sotto limite di indennizzo**" questo non è in aggiunta al **Massimale** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'**Assicuratore** per quella voce di rischio.

Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento / Postuma: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** indicato in **Polizza**, entro il quale l'**Assicurato** può notificare all'**Assicuratore** le **Richieste di Risarcimento** ricevute per la prima volta dopo la scadenza del **Periodo di Assicurazione** e riferite ad un **Atto Illecito** commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il **Periodo di Assicurazione** indicato in **Polizza** e nel periodo di **Retroattività** indicato in **Polizza**.

Modulo di Proposta / Questionario: il formulario attraverso il quale l'**Assicuratore** prende atto di tutto ciò che è dichiarato dall'**Assicurato** e che forma parte integrante del contratto, fermo l'obbligo dell'**Assicurato** di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione del rischio da parte dell'**Assicuratore** anche ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Parti: l'**Assicurato**, l'**Assicuratore** e, se diverso dall'**Assicurato**, il **Contraente**.

Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni all'integrità fisica, morte o danneggiamenti a cose (sia soggetti materiali, sia animali).

Non rientrano nella definizione di "**Perdita Patrimoniale**" e sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a. tasse e imposte;
- b. danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge 47/1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale;
- c. multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- d. i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
- e. salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi **Assicurato** ovvero oneri o spese da questi sostenuti;
- f. qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente **Polizza** o nella giurisdizione in cui viene avanzata una **Richiesta di risarcimento**.

Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza richiamati dell'**Assicurazione**, così come indicati nella **Scheda di Polizza**.

Periodo di Retroattività: il periodo di tempo compreso tra la data indicata in **Polizza** (alla voce Retroattività) e la data di decorrenza del **Periodo di Assicurazione**.

Polizza: il documento che prova l'esistenza dell'**Assicurazione**.

Premio: il prezzo che l'**Assicurato** paga per acquistare l'**Assicurazione** offerta dall'**Assicuratore**. Il pagamento del **Premio** costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I **Premi** possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Professionista Medico / Medico: professionista abilitato all'esercizio della professione sanitaria medica tramite il superamento dell'esame di Stato con conseguente iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Comune in cui si ha la residenza anagrafica.

Richiesta di Risarcimento: con riferimento all'attività svolta in cliniche o strutture ospedaliere private, studi o ambulatori privati, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'**Assicurato**:

- a. la formale richiesta scritta di risarcimento danni avanzata da un **Terzo** nei confronti dell'**Assicurato** ove viene manifestata l'intenzione di ritenerlo responsabile per **Danni** o **Perdite Patrimoniali** cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali **Danni** o **Perdite Patrimoniali**;

- b. la citazione o la chiamata in causa dell'**Assicurato** per fatto colposo o errore od omissione o la costituzione di parte civile in un procedimento penale;
- c. la comunicazione con cui l'ospedale, clinica o **Struttura Sanitaria** privata o il suo assicuratore manifesta l'intenzione di ritenere l'**Assicurato** responsabile per colpa grave; con riferimento all'attività svolta in strutture ospedaliere pubbliche, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'**Assicurato**:
- d. la comunicazione con cui l'azienda o **Struttura Sanitaria** pubblica o il suo assicuratore manifesta l'intenzione di ritenere l'**Assicurato** responsabile per colpa grave;
- e. l'invito a dedurre formulato **all'Assicurato** dal Pubblico ministero della Corte dei Conti in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'**Assicurazione**;
- f. la domanda di rivalsa promossa dalla **Struttura Sanitaria** pubblica di appartenenza o dall'impresa di assicurazione per colpa grave davanti all'Autorità Giudiziaria civile.

Più **Richieste di Risarcimento** presentate all'**Assicurato** in conseguenza:

- a. di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione;
- b. di più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa;

rappresentano altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso).

Scheda di Polizza: il modulo sottoscritto dalle **Parti** che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'**Assicurazione**.

Rischio: probabilità che si verifichi un **Sinistro**.

Sinistro: la **Richiesta di Risarcimento** come sopra definita di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**.

Struttura Sanitaria: struttura, clinica o istituto sanitario o azienda sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale o prestazioni sociosanitarie.

Sostituto: il medico sostituto è un medico iscritto all'Ordine dei Medici che può sostituire temporaneamente un medico di medicina generale e/o un pediatra di famiglia. I requisiti necessari per poter effettuare sostituzioni sono i seguenti:

- a. laurea in medicina e chirurgia;
- b. avere superato l'esame di abilitazione alla professione medica;
- c. essere iscritti all'Ordine dei medici della Provincia in cui il medico vuole svolgere la professione;
- d. essere in possesso del codice regionale.

Terzo: tutte le persone diverse dall'**Assicurato** sopra definito, con esclusione di:

- a. coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico di "stato di famiglia", che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
- b. quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c. le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d. il **Dipendente /Collaboratore** dell'**Assicurato** che subisca il **Danno** in occasione di lavoro;
- e. le società in cui l'**Assicurato** riveste la funzione di legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente;

Fermo quanto sopra, nel termine "**Terzo**" o "**Terzi**" sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'**Assicurato**, in relazione all'esercizio dell'**Attività Professionale** esercitata.

Visita: osservazione ed esame che il medico fa sul malato per diagnosticare eventuali infermità o per accertamenti specifici. La visita è composta, generalmente, dalla raccolta dell'anamnesi, dall'esecuzione dell'esame obiettivo, ed è eventualmente completata da specifica diagnostica strumentale (per es., misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, spirometria, ecc.).

INDICE

GLOSSARIO/DEFINIZIONI	pag. [2] di [5]
CAPITOLO 1 NORME COMUNI	pag. [8] di [10]
Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni	
Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modulo di Proposta	
Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni	
Articolo 4 - Pagamento del Premio	
Articolo 5 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione	
Articolo 6 - Modifiche - Cessione dell'Assicurazione	
Articolo 7 - Aggravamento del rischio	
Articolo 8 - Diminuzione del rischio	
Articolo 9 - Recesso in caso di sinistro	
Articolo 10 - Clausola dell'Intermediario	
Articolo 11 - Limiti territoriali	
Articolo 12 - Oneri fiscali	
Articolo 13 - Foro competente e procedura di mediazione	
Articolo 14 - Legge applicabile e rinvio	
Articolo 15 - Eccezioni opponibili al terzo	
CAPITOLO 2	pag. [11] di [12]
COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made"	
Articolo 17 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività	
CAPITOLO 3	pag. [13] di [15]
ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI	
Articolo 18 - Estensioni della Copertura Assicurativa	
CAPITOLO 4	pag. [16] di [18]
ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE	
Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa	
CAPITOLO 5	pag. [19] di [25]
COSA NON È ASSICURATO. ESCLUSIONI	
Articolo 20 - Esclusioni	
Articolo 21 - Casi di Cessazione dell'Assicurazione	

Articolo 22 - Richieste di Risarcimento Fraudolente - Clausola Risolutiva
Espressa

CAPITOLO 6

pag. [26] di [28]

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 23 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento

Articolo 24 - Pagamento del Risarcimento

Articolo 25 - Vertenze e Costi di Difesa

Articolo 26 - Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento

Articolo 27 - Diritto di Surrogazione

Articolo 28 - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo

Articolo 29 - Franchigia / Scoperto

CAPITOLO 1

NORME COMUNI

L'**Assicurazione** è prestata nella forma "**CLAIMS MADE**", ossia a coprire le **Richieste di Risarcimento** notificate per la prima volta all'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione** e da lui denunciate all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti verificatisi a partire dalla data di **Retroattività** convenuta. Terminato il **Periodo di Assicurazione**, cessano gli obblighi dell'**Assicuratore** e nessuna denuncia potrà essere accolta, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 della **Legge** dall'Articolo 5 del **Decreto** in relazione al periodo di ultrattività della copertura assicurativa.

(Si vedano le definizioni "Periodo di Assicurazione" e "Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento" presenti nel Glossario e gli Articoli 16 (Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made), 20.2 - 20.3 - 20.4 (Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse), 20.14 (Obbligazioni Fiscali), 23 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento)).

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel **Modulo di Proposta / Questionario** costituiscano la base di questa **Polizza** e che il **Modulo di Proposta** stesso sia parte integrante della **Polizza**.

I termini presenti in grassetto assumono il significato delle Definizioni presenti nel contratto di Polizza.

Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni

Le **Parti** convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e sono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa **Polizza**.

Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modulo di Proposta

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** relative a circostanze tali che l'**Assicuratore** non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave. Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'**Assicuratore** può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al **Contraente** nei 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). L'obbligo per l'**Assicuratore** di recedere dal contratto entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza non sussiste qualora l'**Assicuratore** scopra l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza dopo il verificarsi del sinistro. In tali casi l'**Assicuratore** ha il diritto di non liquidare il sinistro a prescindere dalla richiesta di annullamento che può essere fatta in qualsiasi momento ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 1893 c.c., di ridurre proporzionalmente l'**Indennizzo** eventualmente dovuto a prescindere dall'annullamento del contratto che può essere comunicato in qualsiasi momento.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente **Assicurazione**.

Articolo 3 - Coesistenza di Altre Assicurazioni

L'**Assicurato** e/o il **Contraente**, in caso di **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**, devono comunicare all'**Assicuratore** la coesistenza di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio ed è tenuto a denunciare il **Sinistro** a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se l'**Assicurato** e/o il **Contraente** omettono dolosamente di dare l'avviso, l'**Assicuratore** non è tenuto a pagare l'indennità.

Qualora esistano e siano operanti dette altre assicurazioni contratte a coprire le stesse responsabilità e le stesse **Perdite Patrimoniali**, quest'**Assicurazione** opererà "**a secondo rischio**" e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano totalmente esauriti, fermo, in ogni caso, il **Massimale** e ferma la **Franchigia / Scoperto** a carico dell'**Assicurato** stabiliti in **Polizza**.

Nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate dall'**Assicuratore** o da qualsiasi impresa o affiliata dell'**Assicuratore**, i **Massimali** non si cumuleranno e, pertanto, la massima somma risarcibile dall'**Assicuratore** in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il **Massimale** della **Polizza** che prevede il **Massimale** più elevato.

Articolo 4 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento.

Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima devono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui il **Contraente** avrà pagato quanto da lui dovuto, ferme le successive scadenze e fermo il diritto del **Contraente** al pagamento dei **Premi** scaduti ai sensi dell'Articolo 1901 del **Codice Civile**.

Articolo 5 - Cessazione e Rinnovo dell'Assicurazione

La copertura è prestata fino alla data di scadenza indicata in **Polizza**, data in cui il contratto cessa tra le **Parti**, senza obbligo di disdetta.

Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del **Premio** di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di **Sinistri** nel corso della durata contrattuale avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di **Sinistri** chiusi con accoglimento della richiesta.

Se il **Contraente** intende rinnovare l'**Assicurazione**, le condizioni relative e il **Premio** del nuovo contratto saranno in ogni caso determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dall'**Assicurato** all'**Assicuratore**.

Articolo 6 - Modifiche - Cessione dell'Assicurazione

Le modifiche della presente **Polizza** dovranno essere provate per iscritto. [Le eventuali cessioni dei diritti ed interessi della presente **Polizza** da parte dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** saranno considerate valide solo se notificate per iscritto dallo stesso e accettate dall'**Assicuratore** con relativa emissione di un'appendice/allegato alla **Polizza**.

Articolo 7 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** e/o il **Contraente** hanno l'obbligo di dare immediato avviso all'**Assicuratore** dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'**Assicuratore** al momento della conclusione del contratto, l'**Assicuratore** non avrebbe consentito all'**Assicurazione** o l'avrebbe consentita per un premio più elevato, salvo quanto disposto all'Articolo 2 (*Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modulo di Proposta*) della presente **Polizza**.

L'**Assicuratore** può recedere dall'**Assicurazione**, dandone comunicazione per iscritto all'**Assicurato** entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'**Assicuratore** ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'**Assicuratore** non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'**Assicurazione** sarebbe stato richiesto un **Premio** maggiore.

Articolo 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 9 - Recesso esercitabile dall'Assicurato

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal pagamento del **Premio** da parte dell'**Assicurato** o dal rifiuto di pagamento di un **Indennizzo** da parte dell'**Assicuratore**, il solo **Assicurato** avrà la facoltà di recedere dalla presente **Polizza** con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, l'**Assicuratore** rimborsa al **Contraente** la parte di **Premio**, al netto degli oneri fiscali, relativa al **Periodo di Assicurazione** non corso.

L'**Assicuratore** potrà recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'**Esercente la Professione Sanitaria** per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del **Danno**.

Articolo 10 - Clausola dell'Intermediario

Qualora la **Polizza** sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione A del R. U. I. (di seguito "l'Agente") o nella Sezione B del R. U. I. (di seguito "il Broker"), con sottoscrizione della presente **Polizza**, l'**Assicurato** prende atto e accetta quanto segue:

- a. ogni comunicazione a **Heca S.r.l.** dall'Agente/Broker si considererà effettuata all'**Assicuratore**;
- b. ogni comunicazione da **Heca S.r.l.** all'Agente/Broker e/o all'**Assicurato** si considererà effettuata dall'**Assicuratore**;

c. ogni comunicazione a **Heca S.r.l.** dall'Agente/Broker e/o dall'**Assicurato** si considererà effettuata **all'Assicuratore**.

Articolo 11 - Limiti territoriali

Le garanzie della presente **Polizza** s'intendono estese a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** promossa contro l'**Assicurato** nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Articolo 13 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative alla presente **Polizza** dovrà essere adita esclusivamente l'Autorità Giudiziaria competente per il Comune di residenza o di domicilio dell'**Assicurato** o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al Decreto Legislativo 28/2010.

Ogni domanda giudiziale e/o invito al tentativo di mediazione dovrà essere proposto nei confronti di Accredited Insurance Europe Limited - in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, corrente in Milano - Via Moscovia n. 3 e con indirizzo di posta elettronica certificata accreditedinsurance-eu@legalmail.it"

Articolo 14 - Legge applicabile e rinvio

La presente **Assicurazione** è regolata dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Articolo 15 - Eccezioni opponibili al terzo

Sono direttamente opponibili dall'**Assicuratore** al **Terzo** danneggiato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 15 dicembre 2023 numero 232 le seguenti eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa: a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa; b) i fatti generatori di responsabilità verificatisi e le **Richieste di Risarcimento** sono avvenute al di fuori dei periodi contemplati dall'articolo 5 del Decreto legge numero 232 del 15 dicembre 2023; c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui all'articolo 1, comma primo lettere q. ed r. con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma primo dell'articolo 10 della Legge; d) omesso pagamento del **Premio di Polizza**; e) omesso assolvimento dell'obbligo formativo ex articolo 38-bis del Decreto legge 6 novembre 202 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233.

CAPITOLO 2

COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Attività professionale:

Medico Con Visite e Attività Invasiva e Senza Attività Chirurgica

Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made"

Preso atto di quanto dichiarato nel **Modulo di Proposta** ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** contro **Danni**, derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, involontariamente cagionati a **Terzi**, dei quali sia tenuto a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una **Richiesta di Risarcimento** notificata da **Terzi** all'**Assicurato** stesso per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** indicato in **Polizza** (o durante il **Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento** - se operante) e denunciate all'**Assicuratore** nello stesso **Periodo di Assicurazione** (o durante il **Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento** - se operante), purché tali **Richieste di Risarcimento** siano originate da un **Atto Illecito** commesso dall'**Assicurato** o da una persona della quale egli debba rispondere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nell'espletamento dell'attività (professione) di **Medico**, comprese le **Visite**, l'**Attività Invasiva** ed esclusa l'**Attività Chirurgica**.

Le suddette **Attività Professionali** sono quelle consentite per Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine, ove previsto, ed è subordinata al possesso da parte dell'**Assicurato** delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

La radiazione dell'**Assicurato**, per qualsiasi motivo, dall'Ordine professionale determina la cessazione dell'**Assicurazione** a decorrere dalla data stessa della radiazione.

Nel caso di sospensione dall'Albo professionale, l'**Assicurato** deve dare immediata comunicazione della stessa all'**Assicuratore**. Nel caso di omessa comunicazione, l'**Assicurazione** si intende cessata dalla data di decorrenza della suddetta sospensione.

La garanzia sarà prestata esclusivamente per la specializzazione o le specializzazioni indicate sul **Modulo di Proposta / Questionario** come previsto dall'**Articolo 20.1 delle Esclusioni**.

La copertura assicurativa si intende operante nei seguenti casi:

- a. responsabilità Civile verso **Terzi** per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'**Attività Professionale** dichiarata ed indicata nella **Scheda di Polizza**;
- b. azione di rivalsa esperita dalla **Struttura Sanitaria** nonché di surrogazione dell'impresa di assicurazione della **Struttura Sanitaria**, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge; qualora la **Richiesta di Risarcimento** sia connessa all'**Attività Professionale** svolta dall'**Assicurato** in qualità di dipendente o convenzionato di **Struttura Sanitaria**, tiene indenne l'**Assicurato** unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla **Struttura Sanitaria** o alla sua impresa di assicurazione, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi;
- c. eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato rientri in una o più delle specializzazioni inserite nei seguenti elenchi:

QUADRO SPECIFICO PER LE PROFESSIONI SANITARIE L'ASSICURAZIONE È PRESTATO, ALLE CONDIZIONI TUTTE DI POLIZZA, PER LE PROFESSIONI SANITARIE DI SEGUITO INDICATE

Professioni Mediche

1. Anatomia Patologica
2. Ematologia
3. Malattie dell'apparato respiratorio / Pneumologia
4. Malattie Infettive
5. Malattie Tropicali
6. Medicina d'Urgenza - 118
7. Nefrologia
8. Neurologia
9. Radiologia Interventista
10. Terapia del dolore

Articolo 17 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività

Ferma la data di retroattività indicata in **Polizza**, resta fra le **Parti** inteso che sono operative le seguenti condizioni:

- a. nel caso in cui la presente **Polizza** sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo Rischio con l'Assicuratore o con altre confluente per fusione o incorporazione nello stesso **Assicuratore**, la garanzia è operante per le **Richieste di Risarcimento** presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di vigenza della presente **Assicurazione** e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità - compreso della retroattività - della polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità;
- b. nel caso in cui l'Assicurato non avesse stipulato una precedente assicurazione con l'Assicuratore, il periodo di retroattività decorre dalla data di decorrenza, salvo quanto diversamente indicato in **Polizza**. In tal caso, è facoltà dell'Assicurato richiedere un periodo di **Retroattività** la cui durata e il relativo sovra premio sarà stabilito dall'Assicuratore. La **Retroattività** non è concessa all'Assicurato per la propria attività svolta in precedenza alla stipula della **Polizza** presso un'Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dall'Assicurato.

CAPITOLO 3

ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI

Articolo 18 - Estensioni della Copertura Assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente **Polizza**, ivi comprese le esclusioni stabilite all'Articolo 20 (Esclusioni) e salvo quanto disposto all'Articolo 28 (Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo) e all'Articolo 29 (Franchigia o Scoperto), l'**Assicuratore** risponde anche nei seguenti casi:

18.1 Primo Soccorso

La copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** causati dall'**Assicurato** per interventi di primo soccorso eseguiti in qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell'Attività retribuita, cagionati anche con colpa lieve.

18.2 Continuità Assistenziale, Telemedicina e Volontariato

La copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** e/o **Materiali** causati dall'**Assicurato** per l'attività di Continuità Assistenziale / Emergenza Territoriale (c.d. Guardia Medica), per l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite la telemedicina e per lo svolgimento della sua **Attività Professionale** per conto di Associazioni di Volontariato.

18.3 Medico In Sostituzione - Concernente la sola attività di Medico Di Base

La copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** cagionati dal Sostituto dell'**Assicurato** nel caso in cui quest'ultimo, nell'ambito dell'attività di Medico di Base (Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Dirigenza Medica Territoriale e Pediatria di Libera Scelta) abbia esercitato la facoltà di farsi sostituire nell'espletamento del servizio svolto in Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Le garanzie sono operanti per la durata della sostituzione, così come convenuta tra **Assicurato** e **Sostituto**, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 30 giorni. Sono comunque esclusi i danni derivanti dall'attività svolta dal **Sostituto** al di fuori dell'incarico.

La garanzia è prestata con il **Sotto Limite di Indennizzo** pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro) per **Richiesta di Risarcimento** e per **Periodo di Assicurazione** indicato nella **Polizza**, da considerarsi comunque unico anche nel caso di corresponsabilità di **Assicurato** e sostituto.

18.4 Medicina non convenzionale e vaccinazione

La copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** causati dall'**Assicurato** per l'attività prestata nell'ambito della medicina non convenzionale (risoluzione del Parlamento Europeo del 29/05/1997 - Statuto delle Medicine non Convenzionali - e successive modificazioni e/o integrazioni): agopuntura; medicina tradizionale cinese; medicina ayurvedica; medicina omeopatica; medicina antroposofica; omotossicologia; fitoterapia. La copertura della presente **Polizza**, inoltre, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per l'attività di profilassi, la somministrazione di terapie endovenose e l'inoculazione di vaccini.

18.5 Sonde e Cateteri

La copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** causati dall'**Assicurato** per l'impiego di sonde e/o cateteri uretrali/vescicali esclusivamente per scopi terapeutici.

18.6 Apparecchiature e Strumenti

La copertura della presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali) della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** e **Materiali** e per **Perdite Patrimoniali** causati dall'**Assicurato** per l'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti all'**Attività Professionale** svolta dall'**Assicurato**, compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici.

18.7 D.lgs. n. 81/2008

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali e Materiali** e per **Perdite Patrimoniali** causati dall'**Assicurato** per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, rappresentante per la Sicurezza) come regolati dalla normativa di cui al D.lgs. 81/2008, e successive modifiche e/o integrazioni. Tale garanzia è operante a condizione che:

- a. il professionista sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico (ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 81/2008);
- b. l'attività non sia svolta per conto di ditte o enti pubblici o privati di cui l'**Assicurato** sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende)* della presente **Polizza**.

18.8 Tutoring e Docenza

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali e Materiali** e per **Perdite Patrimoniali** causati dall'**Assicurato** per l'attività di tutoring svolta nei confronti di medici tirocinanti sulla base del disposto della Legge n. 212 del luglio 1990; è estesa, inoltre, alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella qualità di libero docente, nonché titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere.

18.9 Perizie e Consulenze Tecniche

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 19.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulente e/o perito nell'ambito dell'attività professionale dichiarata, dell'attività di organizzatore di convegni, congressi e corsi ECM. Per le eventuali richieste di natura patrimoniale tale garanzia viene prestata con un **Sotto Limite di Indennizzo** pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per **Periodo di Assicurazione**, con uno **Scoperto** del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 3.000,00 (tremila/00 euro) ed il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro).

18.10 Fatto dei Dipendenti e Collaboratori

La copertura della presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a **Terzi**, determinate da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'**Attività Professionale** esercitata, da persone del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi **Dipendenti/Collaboratori**, o nei casi in cui l'**Assicurato** sia il mandatario di un raggruppamento di professionisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'**Assicurato**, salvo quanto disposto *all'Articolo 27 (Diritto di Surrogazione)*.

18.11 Responsabilità Solidale

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** terrà indenne l'**Assicurato** per l'intero, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri **Terzi** responsabili.

18.12 Tutela dei Dati Personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto *dall'Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** per errato trattamento di dati personali (D.lgs. 196/2003 Regolamento (UE) n. 679/2016 e s.m.i.). Il trattamento dei dati personali comprende le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati. L'**Assicuratore** risponde a questo titolo, per l'insieme di tutte le **Richieste di Risarcimento** pertinenti a uno stesso **Periodo di Assicurazione**, fino a concorrenza di un **Sotto Limite di Indennizzo** pari al 50% del **Massimale** esposto in **Polizza**.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende)* della presente **Polizza**.

18.13 Diffamazione e Danni all'Immagine

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** per ingiuria o diffamazione commesse dall'**Assicurato** stesso o da taluna delle persone del cui operato l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere, nell'ambito e nello svolgimento dell'**Attività Professionale** esercitata, salvo quanto disposto dall'*Articolo 27 (Diritto di Surrogazione)*.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende)* della presente **Polizza**.

18.14 Violazione di Copyright

La presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** per violazione di copyright di qualsiasi argomento stampato dall'**Assicurato**. L'obbligazione dell'**Assicuratore** a questo titolo non potrà superare il **Sotto Limite di Indennizzo** globale di Euro 100.000,00 (centomila/00 euro) per l'insieme di tutte le **Richieste di Risarcimento** pertinenti ad uno stesso **Periodo di Assicurazione**.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende)* della presente **Polizza**.

CAPITOLO 4

ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa

In assenza di esplicita indicazione dell'**Assicuratore**, le estensioni qui di seguito elencate saranno prestate con il medesimo **Massimale** e **Franchigia / Scoperto** previsti dalla **Polizza**.

Nei termini e alle condizioni tutte di cui alla presente **Polizza**, ivi comprese le esclusioni stabilite all'**Articolo 20 (Esclusioni)** e salvo quanto disposto all'**Articolo 28 (Massimale — Sotto Limiti di Indennizzo)** e all'**Articolo 29 (Franchigia / Scoperto)**, l'**Assicuratore** risponde anche nei casi a seguire solo se le successive estensioni di copertura vengano espressamente e singolarmente richiamate nel **Modulo di Proposta** e dietro versamento del relativo **Premio**, ove previsto:

19.1 Medico Frequentatore

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di **Assicurazione** e a parziale deroga di quanto previsto dall'**Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)** della presente **Polizza**, la copertura della presente **Polizza** si intende operante per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Materiali** e per **Perdite Patrimoniale** causati dall'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività di "Frequentatore". Le garanzie si intenderanno operanti esclusivamente per l'attività di studio e ricerca (didattico-teorica) svolta all'interno del Reparto della **Struttura Sanitaria** Pubblica indicato nella **Polizza**, esclusa quindi qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** derivante da **Danni Patrimoniali** e/o **Corporali**. Dalla garanzia si intendono escluse tutte le attività diagnostiche e terapeutiche eventualmente svolte nei confronti dei pazienti della struttura pubblica, in quanto incompatibili con l'attività dichiarata. Si intende altresì esclusa qualunque attività libero-professionale svolta dall'**Assicurato**. La garanzia comprende solo i **Danni Materiali** alle attrezzature di proprietà della Struttura Pubblica, presenti all'interno del Reparto in cui viene svolta la "frequenza". Tale garanzia è prestata con il **Sotto Limite di indennizzo** pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro), e per ogni **Richiesta di Risarcimento** verrà applicato uno **Scoperto** del 10% (dieci per cento), con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro).

19.2 Medicina del Servizio di Emergenza Sanitaria

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di **Assicurazione** la copertura della presente **Polizza** si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** e **Materiali** causati dall'**Assicurato** per l'attività di medico del servizio di emergenza sanitaria, così come normato da ACN a sensi dell'art. 8 D.lgs. n° 502/92, modificato da D.lgs. n° 517/93 e n° 229/99, quali:

- interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero con mezzo attrezzato (ambulanza –elisoccorso) secondo le norme vigenti in materia, trasferimenti compresi;
- attività assistenziali ed organizzative in occasioni di grandi emergenze;
- attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza, nonché di coordinamento interno ed esterno al servizio, escluse le **Perdite Patrimoniali**;
- attività di primo intervento dei presidi territoriali delle aziende sanitarie e di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'azienda stessa;
- punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali;
- interventi di assistenza e soccorso avanzato sui suddetti mezzi.

19.3 Danni alle attrezzature di laboratorio

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di **Assicurazione**, la copertura della presente **Polizza** si intende operante per le responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Materiali** causati dall'**Assicurato** alle attrezzature presenti negli ambienti della **Struttura Sanitaria** Pubblica nello svolgimento della propria attività; si precisa che, in caso di svolgimento di attività "intra-moenia", la garanzia è operante solo per il periodo di tempo in cui svolge tale attività.

Restano esclusi dalla garanzia i danni da furto, smarrimento e/o incendio.

Tale garanzia è prestata con un **Sotto Limite di Indennizzo** per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per **Periodo di Assicurazione** pari ad € 10.000,00 (diecimila/00 euro), e per ogni **Richiesta di Risarcimento** verrà applicato uno **Scoperto** del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro).

19.4 Direttore Sanitario

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di **Assicurazione** e parziale deroga degli *Articoli 20.30 e 20.32* della presente **Polizza**, la copertura della presente **Polizza** si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** e **Perdite Patrimoniali** causati involontariamente dall'**Assicurato** a terzi in relazione alla sua funzione di Direttore Sanitario, Dirigente di secondo livello, Primario.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe – ammende)* della presente **Polizza**.

Tale garanzia è prestata con il **Sotto Limite di Indennizzo** pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00 euro).

19.5 Commissario di Gara

La copertura della presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** causati dall'**Assicurato** dovuti a violazioni commesse dall'**Assicurato**, con colpa sia lieve che grave, nell'espletamento dell'attività accessoria di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), compresi i pregiudizi derivanti all'amministrazione aggiudicatrice per i quali si può adire la Corte dei Conti, svolta dall'**Assicurato** nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative.

Sono escluse tutte le Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** come da *Articolo 20.15 (Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe – ammende)* della presente **Polizza**.

19.6 Componente Organismo di Mediazione

La copertura della presente **Polizza**, a parziale deroga di quanto previsto dall'*Articolo 20.30 (Danni / Perdite Patrimoniali)* della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Perdite Patrimoniali** causati dall'**Assicurato** dovuti a violazioni commesse dall'**Assicurato**, con colpa sia lieve che grave, nell'espletamento dell'attività accessoria di responsabile o di componente di Organismi di Mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel caso di rivalsa esperita dall'assicuratore dell'Organismo di Mediazione.

Qualora, per il medesimo **Rischio**, esista altra copertura assicurativa stipulata dall'Organismo di Mediazione, la presente copertura si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.

In ogni caso la garanzia non opera qualora l'attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.

Tale garanzia è prestata con un **Sotto Limite di indennizzo** per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per **Periodo di Assicurazione** pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) con l'applicazione di uno **Scoperto** del 10% (dieci per cento) per ciascun **Sinistro** con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).

19.7 R.C. della Conduzione dello Studio

La copertura della presente **Polizza**, si intende estesa alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** per le **Richieste di Risarcimento** per **Danni Corporali** e **Materiali** dovuti a morte, lesioni all'integrità fisica e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, conseguenti a suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'**Attività Professionale** esercitata e la cui ubicazione è precisata in **Polizza**. La garanzia è operante anche quando detti **Danni** siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'**Assicurato** sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.

Oltre ai casi di cui all'*Articolo 20 (Esclusioni)*, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'**Assicurazione** i **Danni**:

- a. subiti da persone diverse dai **Terzi** quali definiti in questa **Polizza**;
- b. derivanti da qualunque attività non riconducibile all'**Attività Professionale** esercitata, anche se svolta nei predetti locali o relative pertinenze;
- c. che si verificano in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.

In relazione a questa estensione, la **Polizza** prevede un **Sotto Limite di Indennizzo** pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00euro) per ogni **Richiesta di Risarcimento** ed in aggregato annuo, ferma l'applicazione di una **Franchigia** fissa pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ogni **Richiesta di Risarcimento**. Tale **Sotto Limite di Indennizzo** è ricompreso nel **Massimale** e non è in aggiunta allo stesso.

19.8 Spese Ripristino Reputazione

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l'**Assicuratore** rimborserà le spese, approvate con un preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, e relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell'**Assicurato** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** avanzate nei suoi confronti.

La presente garanzia è prestata con un **Sotto Limite di Indennizzo** di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ogni **Richiesta di Risarcimento** e in aggregato annuo, ferma l'applicazione della **Franchigia** fissa pari ad € 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni **Richiesta di Risarcimento**.

CAPITOLO 5

COSA NON È ASSICURATO – ESCLUSIONI

Articolo 20 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera:

Diversa Attività

20.1 per **Attività Professionale** diversa da quella/e indicata/e nel **Modulo di Proposta / Questionario**.

Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse

20.2 per qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** che era conosciuta dall'**Assicurato** prima della decorrenza della presente **Polizza** o qualsiasi **Circostanza**, che avrebbe potuto dar luogo ad una **Richiesta di Risarcimento**, conosciuta o conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, dall'**Assicurato** prima della decorrenza della presente **Polizza**;

20.3 inoltre, per qualsiasi errore, omissione o fatto dannoso commesso prima della data di copertura retroattiva determinata nella **Polizza**;

20.4 per tutte le liti anteriori e/o pendenti alla data della decorrenza della **Polizza**. Per qualsiasi fatto o circostanza che sia oggetto di un'informazione/avviso denunciata su un'altra **Polizza** della quale la presente costituisca un rinnovo od una sostituzione.

Cessazione dell'Attività

20.5 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l'**Attività Professionale** dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'**Articolo 26** (*Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento*).

Mancata Iscrizione Albo

20.6 a favore di un **Assicurato** che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in **Polizza** o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi, la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli **Atti illeciti** commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'**Assicurato**.

La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell'esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'**Assicurato**, la **Polizza** mantiene la sua efficacia per la notifica delle **Richieste di Risarcimento** riferite ad **Atti Illeciti** commessi prima della data della predetta delibera. L'**Assicurato** dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 (sette) giorni all'**Assicuratore** fornendo copia di detta documentazione. L'**Assicuratore** conseguentemente avrà facoltà di:

- a. recedere dalla **Polizza** con preavviso di 60 (sessanta) giorni;
- b. mantenere in vigore la **Polizza** fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle **Richieste di Risarcimento** per **Atti illeciti** commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;

20.7 a favore di un **Assicurato** che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell'**Assicurato** con riferimento all'incarico da questi assunto.

Omesso assolvimento obblighi formativi

20.8 a favore di un **Assicurato** che non abbia assolto all'obbligo di formazione individuale nella misura precisata dall'articolo 38-bis del Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2021 n. 233.

Inquinamento

20.9 per le **Richieste di Risarcimento** causate da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, connesse o conseguenti a:

- a. reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti;
- b. qualsiasi ordine o richiesta volti a:
 - a. ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti;
 - b. rimediare e/o valutare gli effetti di Agenti Inquinanti.

Per agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

Muffe Tossiche

20.10 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine.

Contaminazione da Radiazioni

20.11 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da:

- a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
- b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.

Atti Dolosi, Fraudolenti, Disonesti

20.12 per qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** che sia conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto, omissione dolosa o condotta fraudolenta, da parte di qualunque **Assicurato** o violazione intenzionale o deliberata di qualsiasi legge, regolamento o disposizioni scritte salvo quanto disposto all'*Articolo 18.10 (Fatto dei Dipendenti e Collaboratori)*.

Guerra/Terrorismo/Pandemia/Forza Maggiore

20.13 - per le **Perdite Patrimoniali, Danni**, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

- a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare;
- b. qualsiasi **Atto Terroristico**.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l'**Assicuratore** affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi **Perdita Patrimoniale, Danno**, costo o esborso non è coperto dalla presente **Polizza**, l'onere di fornire la prova contraria incombe sull'**Assicurato**. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante;

- per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a pandemia;

- per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad eventi eccezionali o a causa di Forza Maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, tumulti, eruzioni vulcaniche, terremoti e disastri naturali.

Coperture Assicurative e Finanziamenti

20.14 per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a:

- a. errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
- b. omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- c. mancato reperimento e/o mantenimento di finanziamenti;
- d. compensi elargiti illecitamente;
- e. bandi e contributi di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli gestiti da Inps ed Agenzia delle Entrate.

Obbligazioni Fiscali – sanzioni – multe - ammende

20.15 per le **Richieste di Risarcimento** derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'**Assicurato**, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento.

Insolvenza

20.16 per le **Richieste di Risarcimento** derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento dell'**Assicurato**.

Assicurato Persona Giuridica

20.17 per i casi in cui l'**Assicurato** sia persona giuridica:

- a. allorché la **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali **Richieste di Risarcimento** siano originate da **Terzi**;
- b. per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione.

Danni Conseguenziali

20.18 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a **Danni** derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'**Assicurato**, ma dalle **Perdite** ad esso conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).

D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447

20.19 per le **Richieste di Risarcimento** derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447), fatto salvo il benessere concesso dall'**Assicuratore** all'**Assicurato**.

Proprietà e Possesso

20.20 per le **Richieste di Risarcimento** derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto *all'Articolo 19.7 (R. C. della Conduzione dello Studio)*), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto.

Infrastrutture e Cyber Risk

20.21 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a:

- a. guasto meccanico;
- b. guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out;
- c. guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
- d. mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
- e. propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
- f. Denial of Service Attack;
- g. Cyber Extortion;

- h. l'accesso non autorizzato da parte di qualsiasi persona a qualsiasi bene digitale dell'**Assicurato** o qualsiasi altra apparecchiatura o componente o sistema o elemento che elabora archivi o recupera dati, sia che si tratti di una proprietà dell'**Assicurato** o meno.

Brevetti e Copyright

20.22 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto *all'Articolo 18.14 (Violazione di Copyright)*.

Valutazione Preventiva dei Costi

20.23 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi **Assicurato** o di altro soggetto che agisca per conto dell'**Assicurato**, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di **Attività Professionali**.

Limiti Territoriali

20.24 per le **Richieste di Risarcimento** che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti *dall'Articolo 11 (Limiti Territoriali)*, ossia gli Stati Uniti d'America i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada; pertanto questa **Assicurazione** non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione:

- a. a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi;
- b. ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con deliberazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua.

Resta inoltre inteso che l'**Assicuratore** non sarà obbligato a prestare la copertura assicurativa a indennizzare qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente **Polizza** se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di **Indennizzo** od esecuzione di tale prestazione esponga l'**Assicuratore** o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque Paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

RC Prodotti

20.25 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti, venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'**Assicurato** o da relative società o da parte di subappaltatori dell'**Assicurato**.

RC Contrattuale - Inadempimenti

20.26 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall'**Assicurato** a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;

20.27 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'**Assicurato** ed allo stesso non imputabili ai sensi di Legge.

Dipendenti e Collaboratori

20.28 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi violazione delle norme sul lavoro, o effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.

Valore Futuro / Rendimento

20.29 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'**Assicurato** in relazione a quanto segue:

- a. disponibilità di fondi;
- b. proprietà immobiliari o personali;
- c. beni e/o merci;
- d. qualsiasi forma di investimento;

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

Danni / Perdite Patrimoniali

20.30 fatto salvo quanto previsto dagli *Articoli 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.12, 18.13, 18.14 e 19.1, 19.4, 19.5, 19.6* della presente **Polizza**, per **Perdite Patrimoniali** così come definite in **Polizza**, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato di svolgere l'Attività di Medicina Legale e Medicina del Lavoro. Resta inteso che sono comunque escluse dalla copertura le **Richieste di Risarcimento** derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Linee Guida e Buone Pratiche Clinico - Assistenziali

20.31 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a **Danni** cagionati dall'**Assicurato** a seguito di condotta significativamente diversa rispetto a quanto previsto e descritto dalle Linee Guida e delle Buone Pratiche Clinico - Assistenziali, così come individuate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Attività Dirigenziali / Direttive

20.32 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti all'esercizio di attività diverse da quelle aventi carattere medico, diagnostico e terapeutico. Sono in particolare escluse le attività aventi carattere amministrativo, organizzativo (Direttore Sanitario, Dirigente di secondo livello, Primario, nonché qualsiasi funzione apicale svolta in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private), e le relative **Richieste di Risarcimento**.

Informazione e Consenso

20.33 per le **Richieste di Risarcimento** connesse a **Perdite Patrimoniali** causate da, connesse o conseguenti alla mancata ottemperanza di quanto previsto dal Titolo Terzo, capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica.

Segreto Professionale

20.34 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a violazione dell'obbligo del segreto professionale.

Trattamento Dati Personali

20.35 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti al trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente.

Detenzione / Custodia Beni Altrui

20.36 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ai **Danni** causati a cose mobili e immobili che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo.

Attività Chirurgica /Chirurgia Minore / Medicina e Chirurgia Estetica

20.37 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad **Attività Chirurgiche**, Attività di Medicina e Chirurgia Estetica.

Aids ed Epatite

20.38 per le **Richieste di Risarcimento** che siano riconducibili ad infezione da Aids ed Epatite.

Pandemie

20.39 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa (sia che tale perdita, danno, responsabilità, pretesa, costo o spesa sia stata subita da un assicurato o da una terza parte) di qualsiasi natura, direttamente causata da pandemia così come designata, o trattata, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Utilizzo Materiali derivati dal Corpo Umano, Derivati e Prodotti Biosintetici

20.40 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad attività di sperimentazione, modifica, acquisizione, preparazione, lavorazione, trattamento, distribuzione, magazzinaggio o applicazione o qualsiasi utilizzazione di materiali di qualunque tipo interamente o parzialmente derivati dal corpo umano (a titolo esemplificativo ma non limitativo: tessuti, cellule, organi, sangue, urine, escrezioni e secrezioni) e ogni derivato o prodotto biosintetico. Questa esclusione non si applica alla copertura degli ospedali e della responsabilità civile professionale di medici ed altro personale sanitario a meno che i suddetti medici e personale sanitario siano

specializzati esclusivamente nelle sopra menzionate aree ed attività; questa esclusione non sarà in alcun caso applicabile al personale specializzato che svolga attività in laboratori di biologia, medicina e analisi, nonché in strutture specializzate in patologia clinica (biologi, medici/sanitari non medici specializzati in analisi di laboratorio o patologia clinica).

Tse, Bse, vCJD

20.41 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti ad Encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in qualunque forma e senza alcuna limitazione compresa ma non limitata alla Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) o alla nuova variante della malattia Creutzfeld-Jacob (vCJD).

OGM

20.42 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a prodotti geneticamente modificati (OGM).

Fecondazione Assistita

20.43 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti alla pratica della fecondazione o procreazione assistita, nonché alla diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale.

Stato di Gravidanza

20.44 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti allo stato di gravidanza o alla permanenza dello stato di gravidanza derivante dall'errata pratica di attività sanitarie aventi finalità anticoncezionali o di interruzione della gravidanza; si intendono invece compresi i **Danni** cagionati alle pazienti in occasione delle suddette attività sanitarie.

Somministrazione Farmaci

20.45 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti alla da prescrizione e/o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione.

Campi Elettromagnetici e/o Radiazioni Elettromagnetiche

20.46 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a danni direttamente o indirettamente generati in tutto o in parte da campi elettromagnetici e/o radiazioni elettromagnetiche.

Risoluzioni o Sanzioni Nazionali ed Internazionali

20.47 Gli **Assicuratori** non saranno in nessun caso obbligati a fornire copertura né a pagare alcun reclamo o fornire alcun beneficio ai sensi delle presenti condizioni di polizza, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale beneficio esponga gli **Assicuratori** a qualsiasi sanzione divieto o restrizione ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o a qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Commissario Di Gara e Organismi di Mediazione

20.48 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti relativi ad incarichi di componente delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (commissario di gara), salvo quanto previsto dall'estensione di copertura acquistabile separatamente secondo l'Articolo 19.5 (*Commissario di Gara*), e relativi all'incarico di responsabile o di componente di Organismi di mediazione, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'estensione di copertura acquistabile separatamente secondo l'Articolo 19.6 (*Componente Organismo di Mediazione*).

Danni a carico della Struttura Sanitaria

20.49 per le **Richieste di Risarcimento** causate da, connesse o conseguenti a **Danni** per i quali l'obbligo di manleva ricade sulla **Struttura Sanitaria** con la stipula di un'assicurazione specificatamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi all'uopo deliberati, sia in caso di mancato assolvimento di tale obbligo sia in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o da tali fondi.

Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono esclusi:

- 20.50 danni alle attrezzature di laboratorio (vedi Articolo 19.3);
- 20.51 spese ripristino reputazione (vedi Articolo 19.8);

Fatta salva l'esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti dalle seguenti attività:

- 20.52 responsabilità derivanti da funzioni di Direttore Sanitario (vedi Articolo 19.4);
- 20.53 responsabilità derivanti da Incarichi di Commissario di Gara (vedi Articolo 19.5);
- 20.54 responsabilità derivanti da Incarichi di Componente Organismo di Mediazione (vedi Articolo 19.6);
- 20.55 responsabilità derivanti dalla Conduzione dello Studio (vedi Articolo 19.7);

Articolo 21 - Casi di Cessazione dell'Assicurazione

Salvo quanto disposto all'Articolo 26 (*Maggior Tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento*), la **Polizza** cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- a. scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- b. cessazione dell'**Attività Professionale** dell'**Assicurato**;
- c. ritiro dall'**Attività Professionale** o morte dell'**Assicurato**;
- d. fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- e. messa in liquidazione anche volontaria della società;
- f. cessione di ramo di azienda a soggetti **Terzi**;
- g. licenziamento per giusta causa;
- h. sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale;
- i. negazione o ritiro dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- j. insolvenza o fallimento dell'**Assicurato**.

Cessazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'**Assicurato** ha diritto di recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi al perfezionamento della **Polizza** avvenuto con il pagamento del **Premio**, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata a:

Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b
66026 – Ortona
oppure
heca@pec.it

In tal caso l'**Assicuratore**, rimborserà la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 22 - Richieste di Risarcimento Fraudolente - Clausola Risolutiva Espressa

Qualora l'**Assicurato** sia complice o provochi dolosamente una richiesta di **Indennizzo** falsa o fraudolenta riguardo ad una **Perdita Patrimoniale**, esageri dolosamente l'ammontare del **Danno** e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di **Terzi**, egli perderà il diritto ad ogni **Indennizzo** ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di **Premio**, fermo restando il diritto dell'**Assicuratore** alla rivalsa contro l'**Assicurato** per **Indennizzi** già effettuati nonché dei costi e delle spese sostenuti.

CAPITOLO 6

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 23 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento

L'**Assicurato**, entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, deve fare all'**Assicuratore** o all'agente autorizzato dall'**Assicuratore** o da **HECA**, denuncia scritta:

- a. di ogni **Richiesta di Risarcimento** fatta contro di lui per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione**; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile all'**Assicuratore**;
- b. di **Circostanza** che sia oggettivamente suscettibile di causare una **Richiesta di Risarcimento** come definita in questa **Polizza**; tale denuncia, se fatta all'**Assicuratore** nei termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti, trattata come **Richiesta di Risarcimento** presentata e regolarmente denunciata durante il **Periodo di Assicurazione** con applicazione degli *Articoli 23 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento), 25 (Vertenze e Costi di Difesa), 27 (Diritto di Surrogazione) e dell'Articolo 9 (Recesso in Caso di Sinistro)*.

Considerato che questa è un'**Assicurazione** prestata nella forma "**Claims Made**", l'**Assicuratore** respingerà qualunque denuncia effettuata dopo la data di cessazione del **Periodo di Assicurazione**, salvo che i 30 (trenta) giorni di tempo per denunciare una **Richiesta di Risarcimento** ovvero una **Circostanza** cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione, salvo quanto disposto all'*Articolo 26 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento)*. Se esistono altre **Assicurazioni** a coprire gli stessi rischi o **Danni**, così come previsto dall'*Articolo 3 (Coesistenza di Altre Assicurazioni)*, l'**Assicurato** è tenuto a denunciare la **Richiesta di Risarcimento**, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive **Polizze**, anche agli altri **Assicuratori** interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910, terzo comma, del Codice Civile).

In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell'**Assicurato** ogni maggior onere sofferto dall'**Assicuratore**, derivante dal ritardo.

Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). In caso di comportamento doloso nell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, l'**Assicurato** perderà il diritto all'**Indennizzo**.

Pena la perdita del diritto all'**Indennizzo**:

- a. l'**Assicurato** deve fornire all'**Assicuratore** l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazione utile per la gestione del **Sinistro**;
- b. l'**Assicurato** non deve, senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del **Terzo**, le **Parti** si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'**Assicurato** e dall'**Assicuratore**;
- c. l'**Assicuratore** non potrà definire transattivamente alcuna **Richiesta di Risarcimento** senza il previo consenso scritto dell'**Assicurato**. Qualora l'**Assicurato** opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dall'**Assicuratore** preferendo resistere alle pretese del **Terzo** o proseguire l'eventuale azione legale, l'obbligo risarcitorio dell'**Assicuratore** per detta **Richiesta di Risarcimento** non potrà eccedere l'ammontare con il quale la **Richiesta di Risarcimento** avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate fino alla data di tale rifiuto, fermo in ogni caso il **Limite di Indennizzo** applicabile in quel momento e ferma la **Franchigia** a carico dell'**Assicurato**, così come previsto dall'*Articolo 28 (Massimale — Sotto Limiti di Indennizzo) e dall'Articolo 29 (Franchigia /Scoperto)*.

Articolo 24 - Pagamento del Risarcimento

Valutata la **Perdita Patrimoniale**, verificata l'operatività della **Polizza** e ricevuta la necessaria documentazione, l'**Assicuratore** provvederà al pagamento dell'**Indennizzo** entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale fra le **Parti**.

Articolo 25 -Vertenze e Costi di Difesa

L'**Assicuratore** ha facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** deve trasmettere all'**Assicuratore** l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal giorno del ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili alla gestione della vertenza e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche. Nel caso in cui l'**Assicurato** non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, l'**Assicuratore** si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'**Assicurato** a cui verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Le Spese sostenute per l'assistenza e la difesa dell'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore**, in aggiunta al limite o **Sotto Limite di Indennizzo** o **Massimale** applicabile alla **Richiesta di Risarcimento**, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale **Massimale**.

Qualora l'ammontare dell'**Indennizzo** dovuto al danneggiato superi il **Massimale** applicabile alla **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicuratore** risponde delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale **Massimale** e l'ammontare totale dell'**Indennizzo**. Se in **Polizza** sono previste **Franchigie** a carico dell'**Assicurato**, queste non si applicano ai **Costi di Difesa**.

L'**Assicuratore** non riconoscerà le spese affrontate dall'**Assicurato** per legali o periti o consulenti che non siano preventivamente approvati e designati dall'**Assicuratore** stesso.

Articolo 26 -Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento

A parziale deroga dell'*Articolo 20.5 (Cessazione dell'Attività)*, se l'**Attività Professionale** dell'**Assicurato** viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'**Attività Professionale** già svolta in precedenza dall'**Assicurato** resterà coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di cessazione dell'**Attività Professionale** per i fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della **Polizza**, incluso il **Periodo di retroattività** della copertura assicurativa.

Tale periodo decennale di ultrattività della **Polizza** è esteso anche agli eredi dell'**Assicurato**.

La garanzia "**Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento**":

- a. sarà operante alle condizioni in corso al momento della cessazione dell'**Attività Professionale** e per un **Limite di Indennizzo**, che non potrà superare il limite indicato in **Polizza**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi; eventuali **Sotto Limiti di Indennizzo** e il **Massimale** assicurato in tale ulteriore **Periodo di Assicurazione** rappresentano la massima esposizione dell'**Assicuratore** per l'intero periodo di ultrattività, indipendentemente dal numero di **Richieste di Risarcimento** pervenute, in tale periodo, all'**Assicurato**;
- b. terminerà trascorsi dieci anni dalla data di cessazione dell'**Attività Professionale** non essendo applicabile il disposto contemplato nell'articolo 5 del Capitolo 1 "norme comuni".

La garanzia "**Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento**" decade automaticamente ed è priva di ogni effetto nel momento in cui entra in vigore una qualsiasi altra **Polizza** per la copertura della stessa **Attività Professionale**.

Articolo 27 -Diritto di Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente **Polizza** in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicuratore** si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile. L'**Assicuratore** che ha pagato l'**Indennizzo** è surrogato fino alla concorrenza di tale ammontare, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **Terzi** responsabili. L'**Assicuratore** avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'**Assicurato** che, a tale fine, si impegna a fornire all'**Assicuratore**, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'**Assicuratore** sarà restituito all'**Assicurato** previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'**Assicuratore**.

L'**Assicuratore** si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi **Dipendente** o ex **Dipendente**, tranne nel caso di una **Richiesta di Risarcimento** che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del **Dipendente** o ex **Dipendente**.

Articolo 28 - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo

Il **Massimale** esposto in **Polizza** rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale l'**Assicuratore** è tenuto a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutte le **Richieste di Risarcimento** pertinenti a uno stesso **Periodo di Assicurazione**. Qualunque sia il numero di **Richieste di Risarcimento**, dei reclamanti e degli **Assicurati** coinvolti, l'obbligazione dell'**Assicuratore** non potrà mai, in nessun caso, essere maggiore di tale **Massimale**. Ogni importo pagato dall'**Assicuratore** per ciascuna **Richiesta di Risarcimento** andrà pertanto a ridurre il **Massimale** pertinente al relativo **Periodo di Assicurazione**. Il **Massimale** di un **Periodo di Assicurazione** non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un **Sotto Limite di Indennizzo**, questo non è in aggiunta al **Massimale** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'**Assicuratore** per quella voce di rischio.

Articolo 29 - Franchigia / Scoperto

L'**Assicuratore** risponderà unicamente delle **Richieste di Risarcimento** che superano l'ammontare della **Franchigia / Scoperto**. La **Franchigia / Scoperto** è a carico esclusivo dell'**Assicurato** e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di **Franchigia** o percentuale di **Scoperto** sarà applicato alle **Perdite Patrimoniali** derivanti da tutte le **Richieste di Risarcimento** riguardanti il medesimo fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione o a più fatti, errori od omissioni attribuiti a una medesima causa.

L'**Assicuratore** potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la **Franchigia / Scoperto**. In tale caso, l'**Assicurato** dovrà provvedere a rimborsare immediatamente all'**Assicuratore** gli importi da questo anticipati dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.

La **Franchigia / Scoperto** non si applica alle spese legali e peritali, così come previsto dall'**Articolo 25 (Vertenze e Costi di Difesa)**.

* * *

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto **Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:

GLOSSARIO / DEFINIZIONI

Capitolo 1 – NORME COMUNI

Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modulo di Proposta; **Articolo 3** - Coesistenza di altre Assicurazioni; **Articolo 5** - Cessazione e Rinnovo del Contratto; **Articolo 6** - Modifiche / Cessione dell'Assicurazione; **Articolo 7** - Aggravamento del rischio; **Articolo 9** - Recesso in caso di sinistro; **Articolo 14** - Foro competente e procedura di mediazione; **Articolo 15** - Eccezioni opponibili al terzo.

Capitolo 2 – COSA È ASSICURATO. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Articolo 16 - Oggetto dell'Assicurazione - "Claims Made"; **Articolo 17** - Condizioni relative al Periodo di Retroattività.

Capitolo 3 – ESTENSIONI DELLA COPERTURA SEMPRE OPERANTI

Articolo 18 - Estensioni della Copertura Assicurativa.

Capitolo 4 – ESTENSIONI DELLA COPERTURA ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

Articolo 19 - Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa.

Capitolo 5 – COSA NON È ASSICURATO. ESCLUSIONI

Articolo 20 - Esclusioni; **Articolo 21** - Casi di cessazione dell'Assicurazione.

Capitolo 6 – NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 23 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento; **Articolo 25** - Vertenze e costi di difesa; **Articolo 26** - Maggior Tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento; **Articolo 27** - Diritto di Surrogazione; **Articolo 28** - Massimale - Sotto Limiti di Indennizzo; **Articolo 29** - Franchigia / Scoperto.